

Comune di Cologno al Serio



Provincia di Bergamo

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA

D.G.R.L. n. X/4229 del 23/10/2015

Gennaio 2016

(cod.2015\_621 C/P)

RELAZIONE TECNICA



Sistema di Qualità Certificato  
KIWA n° KI-081973  
UNI EN ISO 9001:2008

**EST srl**

SCIENZE E TECNOLOGIE  
PER L'AMBIENTE

24050 Grassobbio (Bg) - Via G. Marconi, 14  
Tel. 035 33 56 38 - Fax 035 33 56 30  
est@estambiente.it - www.estambiente.it



## GRUPPO DI LAVORO

Redazione: ing. Francesca Bertuletti, ing. Alberto Fara

Responsabile tecnico: ing. Giovanni Filippini



<i>Data</i>	<i>commessa</i>	<i>allegato</i>	<i>nome file</i>	<i>estensione file</i>	<i>revisione n°</i>
01/2016	2015_621 C/P	/	2015_621NTADef201601.docx	doc	00
<i>emissione</i> Norme tecniche		<i>descrizione</i> Relazione tecnica		<i>destinazioni</i> Committente	
<i>Redazione</i> FB+AF		<i>Controllo</i> GF		<i>Approvazione</i> GF	
<i>rev. N°</i>	<i>descrizione aggiornamento</i>			<i>data</i>	<i>sostituisce file</i>



## INDICE

1. PREMESSE.....	1
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
3. DEFINIZIONI .....	1
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
5. COMPETENZE.....	5
6. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO .....	7
6.1 INDICAZIONI GENERALI .....	7
6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE .....	8
6.3 RETICOLO IDRICO MINORE .....	9
6.4 RETICOLO IDRICO CONSORTILE .....	9
7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE.....	11
7.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO, PIANO STRALCIO PER LE FASCE FLUVIALI E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO .....	11
7.2 RETICOLO IDRICO MINORE .....	19
7.3 CORSI DI COMPETENZA CONSORTILE (RIF. ALLEGATO C ED INTEGRAZIONI).....	21
8. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA .....	26
8.1 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	27
8.2 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	30
9. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	35
9.1 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	35
9.2 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO MINORE E CONSORTILE .....	35
10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE .....	38
11. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI .....	39



## **ALLEGATI**

- A**      CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA di cui all'allegato F alla D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015
- B**      ULTERIORI CANONI CONSORTILI DI POLIZIA IDRAULICA



## 1. PREMESSE

Il presente documento integra e sostituisce quello precedentemente approvato nell'anno 2004 (rif. D.D.C.C. n. 48 del 28/09/2004) alla luce degli aggiornamenti normativi nel frattempo introdotti da Regione Lombardia con particolare riferimento alla D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015.

## 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza ed al Reticolo Idrico Consortile definito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ai sensi della D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015, che ha sostituito integralmente la D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 ed i successivi atti modificativi ed integrativi emanati in materia da Regione Lombardia.

## 3. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrico principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. n. X/4229 del 23/10/2015 "Individuazione del reticolo idrico principale".
- b) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. n. n. X/4229 del 23/10/2015 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura



dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali e comunali per i necessari adempimenti).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
  - canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
  - corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.
- c) Reticolo idrico minore: è costituito da tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A alla D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015), al reticolo di bonifica (Allegato C alla D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015) e che non si qualificano come canali privati.
- d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua per entrambe le sponde o, in caso di presenza di argini in rilevato, dal piede arginale esterno (per maggiori dettagli si vedano gli schemi di cui al cap. 6)

## 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano nel seguito i principali riferimenti normativi in materia di polizia idraulica e di gestione delle acque pubbliche.

- **R.D. n. 523/1904:** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", principale riferimento per le definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione.
- **R.D. n. 368/1904** "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", il quale regola le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.
- **D.G.R. n. 47310 del 1999** che fornisce indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che



costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.

- **L.R. 1/2000** “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.
- **Piano di Assetto Idrogeologico e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po**, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997, per l’identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale.
- **D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004** “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, c.m.i., individua i beni da tutelare in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico.
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con **R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933**, e successiva **D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028** “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775**, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431”, per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici.
- **D.G.R. n. 8/5774 del 31/10/2007** “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale”, che ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008.
- **D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943** “Linee guida di polizia idraulica”, che fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale.



- **D.G.R. 8/8127 del 01/10/2008**, che ha aggiornato l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.
- **D.G.R. 9/1001 del 15/12/2010**, che ha ridefinito la rete dei corsi d'acqua principali di competenza dell'AIPO e di Regione Lombardia.
- **L.R. n. 31/2008** "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ove sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.
- **Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010** "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo'", che ha definito le norme di tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.
- **D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011**: "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici", che ha integralmente sostituito le precedenti D.G.R. 7868/2002, D.G.R. 8743/02, D.G.R. 13950/2003, D.G.R. 20552/2005, D.G.R. 5324/2007, D.G.R. 5774/2007, D.G.R. 8127/2008, D.G.R. 10402/2009, D.G.R. 713/2010 e D.G.R. 2362/2011.
- **D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012**: "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" che ha sostituito integralmente la precedente D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011;
- **L.R. n. 4/2012** "Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia" che prevede alla PARTE SECONDA "Ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia", art. 13 'Valutazione ambientale dei piani', le nuove norme procedurali relative.;
- **D.G.R. n. X/883 del 31/10/2013**: "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico, che ha sostituito integralmente la precedente D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012;





- **D.G.R. n. X/2591 del 31/10/2014:** “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” che ha sostituito integralmente la precedente D.G.R. n. X/883 del 31/10/2013.
- **D.G.R. n. n. X/4229 del 23/10/2015:** “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” che ha sostituito integralmente la precedente D.G.R. n. X/2591 del 31/10/2014.

## 5. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica definiva una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti alla classificazione di cui al cap. 3.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito dalla nuova D.G.R. X/4229, che ha sostituito la succitata D.G.R. VII/7868 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie così sinteticamente classificate:

- *Urbanistiche:* riguardano la mappatura dei corsi d’acqua, la definizione delle fasce di rispetto e la relativa regolamentazione mediante norme tecniche attuative;
- *Manutentive:* riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative:* riguardano il rilascio di concessioni, l’applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Spetta a Regione Lombardia, attraverso l’allegato A alla D.G.R. X/4229 del 23/10/2015, la definizione dei corsi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, a Consorzio di Bonifica la definizione della Rete Consortile, all’Amministrazione Comunale l’identificazione del Reticolo Idrico Minore. L’Amministrazione Comunale ha altresì il compito di acquisire a



livello di strumento urbanistico i tracciati e le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica, compresa quella principale che consortile, così come definite dai relativi Enti competenti.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica, comprese quelle relative alla rete consortile così come definite dal competente Consorzio di Bonifica.

Le attività manutentive ed amministrative sono di competenza dell'organo istituzionale cui è demandata l'identificazione del relativo reticolo, per cui spettano a Regione Lombardia la manutenzione ed il rilascio di concessioni per i corsi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, a Consorzio di Bonifica per il Reticolo Idrico Consortile ed all'Amministrazione Comunale per il reticolo idrico minore.

La L.R. 31/2008 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.


## 6. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

### 6.1 INDICAZIONI GENERALI

Le fasce di rispetto sono imposte, secondo la normativa vigente, rispetto al piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilievo, rispetto alla sommità della sponda incisa su entrambe le sponde.



Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.



A causa di  
possibili

imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensioni del segno grafico, si renderà necessario verificare - con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate - la correttezza di quanto riportato in cartografia da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione per interventi in prossimità della rete idrica.

Nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato.

## 6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Cologno al Serio, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti alle reti principale sono così schematizzate:

- reticolo idrico principale: fascia di rispetto di 10 m per ciascuna sponda, eventualmente estese alle fasce P.A.I. dove esistenti.



### **6.3 RETICOLO IDRICO MINORE**

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sono fissate in:

- tratti a cielo aperto: 10 m;
- tratti intubati o coperti (se debitamente autorizzati): 5 m.

### **6.4 RETICOLO IDRICO CONSORTILE**

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.R. n. 3/2010, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi.

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Cologno al Serio, sono state assegnate le seguenti fasce di rispetto:

- fontane Frera, Marina, Goggi, Rifreddo, Campagna, Canale di Gronda Sud: 10 m;
- sistema della Roggia Urgnana e della Roggia Vescovada di Valle (in continuità con quanto definito sul territorio comunale di Urgnano), rami derivati e tratti coperti o intubati, fontane Duretto, Spiranella, Mormorola: 5 m.

Tali fasce garantiranno al Consorzio di Bonifica anche l'accessibilità ai tracciati così da poter attuare tutti gli interventi necessari per una corretta manutenzione della rete.



Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate, dovessero ricadere all'interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d'ora in poi, soggetti alle presenti norme, secondo quanto specificato nel seguito. Tale riconoscimento non vale per i corsi che rientravano nell'elenco delle acque pubbliche, per i quali vigeva il R.D. 523/1904 che imponeva a suo tempo una fascia di rispetto di 10 m con divieto di edificabilità.



## **7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE**

### **7.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – Piano per l'Assetto Idrogeologico, Piano Stralcio per le Fasce Fluviali e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio**

Sul territorio comunale di Cologno al Serio, ha sede parte dell'alveo del Fiume Serio, inserito nell'elenco dei corsi d'acqua regolamentati dal Piano di Assetto Idrografico (PAI) e dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Il Piano identifica tre differenti fasce di rispetto, nelle quali le attività sono regolamentate in base a quanto riportato nel regolamento allegato al Piano stesso. Tali indicazioni vengono riportate nel seguito.

#### **FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)**

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella fascia A sono vietate:
  - a) Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
  - b) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
  - c) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);



- d) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
  - e) La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
  - f) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per conto consentiti:
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
  - b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (*che saranno comunque da effettuare da parte dell'Ente Regionale*);
  - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
  - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;





- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
  - h) il deposito temporanea a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
  - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

1. Nella fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene,



unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella fascia B sono vietati:

- a) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- c) In presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono



soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

1. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
1. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
2. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.



4. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relativi alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L.n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Il tratto di Fiume Serio ricadente in territorio comunale è normato anche dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio. Per gli azzonamenti definiti in questo documento e le relative norme tecniche di attuazione, si rimanda alla consultazione dello stesso.

In ogni caso, si richiama in questo regolamento l’art. 5, comma 3, lettera f) delle norme suddette e l’art. 26 (*versione 2014*), comma 1, 2, 3, 4 e 5:

- Nelle aree interne alla fascia fluviale del fiume Serio, di cui all’art. 29, qualunque sia la destinazione urbanistica delle medesime, non devono essere insediati nuovi impianti produttivi e, con particolare riferimento alle zone già urbanizzate, sono previste limitazioni e prescrizioni particolari al fine di contenere la nuova edificazione; per quanto riguarda la tutela geomorfologia e idrogeologica, in tali aree assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 (*25 e 26 nella versione rivista del 2014*).
1. Il fiume Serio, le sue acque, l’alveo, la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l’ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturalistici fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela, tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l’utilizzo della stessa prioritariamente per il consumo umano e agricolo;



2. All'interno di tutto il territorio del parco, il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla D.Lgs. 152/2006, indica e classifica le fasce fluviali a diverso grado di rischio idrologico. Le norme PAI, finalizzate a garantire la sicurezza del deflusso delle acque, sono pertanto cogenti e sovraordinate alle presenti norme.
3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995, e al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740"; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere dell'ente gestore del Parco.
4. I corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico



complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del Parco in tutto il territorio, ad eccezione della zona di riserva proposta "Malpaga – Basella" e nella Riserva naturale "Palata Menasciutto" nonché nel *Sito di importanza comunitaria IT20A0003*, esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Gli Uffici del parco valuteranno l'adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto, previa istanza di taglio proposta all'ente gestore. E' vietato l'utilizzo di erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde dei corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili, le teste di fontanile, le lanche fluviali, le zone umide, sia di origine naturale che artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 30, commi 3, 4 e 5.

5. Nelle aree adiacenti all'asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al comma 2, è da evitare l'incremento delle



superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui all'art. 4, devono con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettono comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

## 7.2 RETICOLO IDRICO MINORE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

- Tutti i corsi d'acqua evidenziati devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde. Vigè il divieto di tombinatura ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- La vegetazione delle sponde deve essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze arboree autoctone; è vietato qualsiasi intervento di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde, per una distanza pari alla dimensione della fascia di rispetto definita.
- L'Amministrazione Comunale può consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solamente per casi motivati e correttamente documentati. Sarà compito dell'Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche relative allo stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall'istante all'Agenzia del Demanio.
- E' vietato qualsiasi intervento nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse degli stessi.
- È vietata qualsiasi forma di nuova edificazione all'interno della fascia di rispetto; interventi di ristrutturazione e di manutenzione delle esistenze sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.



- Sono operazioni vietate gli scavi entro la fascia di rispetto, lo smovimento del terreno entro una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
- Sono consentiti gli interventi che non comportano influenza sul regime naturale dei corsi d'acqua, così come le opere di difesa che non comportano restringimenti della sezione d'alveo; tali interventi sono, comunque, soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale previa verifica delle caratteristiche progettuali.
- È consentita la realizzazione di difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore a piano campagna), realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non è consentito apporre recinzioni fisse. È consentita la realizzazione di recinzioni facilmente amovibili, senza muratura al piede, nel rispetto della distanza minima dalla sommità della sponda incisa pari a 4 m. Le distanze si intendono misurate secondo i criteri di cui al par. 5. Sono escluse da tali restrizioni le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità.
- Non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo gli interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali l'Amministrazione Comunale fornirà parere esaminando le proposte d'intervento caso per caso.
- Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, sentita l'Amministrazione Comunale per l'aspetto della quantità delle acque recapitate.





- Sono soggette a concessione con relativo versamento di canone regionale di polizia idraulica le seguenti opere: attraversamenti aerei, attraversamenti in sub-alveo, viabilità, viabilità sotterranea, scarichi acque, altre occupazioni di aree demaniali.
- I manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Gli attraversamenti aerei con luce maggiore di 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con D.A.B n° 2/1999.

Per manufatti di dimensioni inferiori a 6

metri, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. In ogni caso il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante il dimensionamento dell'opera con un franco minimo di 1 metro rispetto alla portata calcolata con tempo di ritorno di 100 anni.

- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.
- I manufatti e le infrastrutture poste in subalveo dovranno essere posti a quote non raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista e, comunque, dovranno essere adeguatamente difesi da possibili fenomeni erosivi.
- Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

### **7.3 CORSI DI COMPETENZA CONSORTILE (rif. allegato C ed integrazioni)**

Per quanto riguarda il sistema di Rogge inserite nel reticolo consortile (rif. elenco corsi di cui all'allegato C ed eventuali integrazioni o modifiche), la regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto è normata dal R.R. n. 3 del 08/02/2010 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo'".



Tale regolamento, all'art. 15 prevede che i Consorzi di Bonifica predispongano un regolamento consortile per il rilascio delle concessioni, per la determinazione dei canoni concessori e per la definizione delle procedure relative al procedimento sanzionatorio.

Il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, di univoca applicazione per tutti i Comuni del comprensorio, relativo a tutti i corsi d'acqua ricadenti all'interno della rete idrica di competenza, prescrive quanto segue:

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso sulle volumetrie esistenti;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;



7. è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;
8. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
9. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
10. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;
11. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
12. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
13. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
14. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
15. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
16. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati, distinguendo tra corsi d'acqua avanti fascia di rispetto pari 5 m e corsi aventi fascia di rispetto di 10 m.



<b>ATTIVITA'</b>	<b>DISTANZA</b>	
	per corsi con fascia di rispetto di 5 m	per corsi con fascia di rispetto di 10 m
<i>Apposizione di recinzioni</i>	fino a 1,5 m	4
<i>Piantagione di alberi</i>	fino a 1,5 m	4
<i>Installazione di siepi</i>	fino a 1,5 m	4
<i>Movimentazione di terreno</i>	fino a 2 m	4
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	fino a 5 m	10
<i>Apertura di canali</i>	>2 m	>2
<i>Esecuzione di scavi</i>	>5 m	>10
<i>Realizzazione di depositi di materiali</i>	fino a 5 m	10

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
3. costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
4. realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;
5. immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
6. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;



7. transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;
8. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
9. temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali.



## 8. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico sono identificati in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra.

In seguito ad identificazione del reticolo relativo al territorio comunale si possono presentare le seguenti situazioni, per le quali vengono identificati gli Enti competenti a seconda delle attività:

	Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
Reticolo idrico principale	Regione	Regione	Regione	Regione
Reticolo idrico minore	Comune	Comune	Comune	Comune
Reticolo consortile	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica (*)

(\*) in caso di occupazione di suolo pubblico va aggiunta imposta regionale pari al 100% dell'importo complessivo

L'attività di manutenzione è in capo al soggetto che emette e riscuote il canone concessorio.



## 8.1 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica trasferiti ai Comuni sul reticolo minore rientrano:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere);
- il rilascio di autorizzazioni allo scarico, per quanto attiene le quantità delle acque recapitate;
- l'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica per le pratiche di polizia idraulica relative a concessioni esistenti o di nuova richiesta;
- il rilascio di autorizzazioni per interventi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore identificato;
- il rilascio di parere idraulico per la rettifica di tratti di tracciato dei corsi.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 vanno applicati i canoni di polizia idraulica di cui all'allegato F "Canoni regionali di polizia idraulica" come aggiornati, modificati e/o integrati da eventuali ulteriori atti successivi.

Tali canoni sono soggetti a revisione annuale.

In particolare, le opere soggette a canone sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti*: linee elettriche, linee tecnologiche, piccole teleferiche e palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Parallelismi*: linee elettriche, recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, linee tecnologiche, piccole teleferiche o palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: ponte di collegamento a fondi interclusi, passerelle, ponti, tombinature, sottopassi.
- *Scarichi*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati residenziali, tutti gli altri scarichi.
- *Transiti arginali e rampe di collegamento*: singole autorizzazioni di transito, uso viabilistico (per soli Enti pubblici), transito per fruizione turistica, rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua carrabile e pedonale.



- *Occupazione di aree demaniali*: occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali, pioppeti e colture legnose pluriennali, occupazione di area demaniale, occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene, cartelli di indicazione fino a 1 mq.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- disegni del manufatto;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

Si renderà anche necessario, da parte dell'istante, verificare con opportuni rilievi topografici e/o ispezioni mirate (per tratti coperti o intubati) la correttezza del tracciato evidenziato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio.





Per quanto attiene gli attraversamenti che interessano il reticolo idrico minore, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m (misurato tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena)

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale.

I dettagli di tali canoni sono comunque riportati in allegato al presente regolamento e sono soggetti a revisione periodica da parte di Regione Lombardia.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore viene attuata dalla Amministrazione Comunale direttamente o mediante accordi o convenzioni.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10, attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, è sufficiente presentare domanda scritta di



autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

## **8.2 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE RETICOLO IDRICO CONSORTILE**

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:

- espressione di pareri di compatibilità idraulica;
- rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
- emissione e riscossione di canoni per il rilascio delle concessioni;
- attività di manutenzione sui corsi di competenza.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale, da un punto di vista qualitativo, è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica per i corsi di cui all'allegato C.

Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 9. dedicato a questo argomento specifico.

Per quanto attiene gli attraversamenti che interessano il reticolo idrico consortile, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà del Consorzio di Bonifica richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.



Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1m (misurato tra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena).

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 vanno applicati i canoni di polizia idraulica di cui all'allegato F "Canoni regionali di polizia idraulica" come aggiornati, modificati e/o integrati da eventuali ulteriori atti successivi.

Tali canoni sono soggetti a revisione annuale.

In particolare, le opere soggette a canone sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti*: linee elettriche, linee tecnologiche, piccole teleferiche e palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Parallelismi*: linee elettriche, recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, linee tecnologiche, piccole teleferiche o palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: ponte di collegamento a fondi interclusi, passerelle, ponti, tombinature, sottopassi.
- *Scarichi*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati residenziali, tutti gli altri scarichi.
- *Transiti arginali e rampe di collegamento*: singole autorizzazioni di transito, uso viabilistico (per soli Enti pubblici), transito per fruizione turistica, rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua carrale e pedonale.



- *Occupazione di aree demaniali*: occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali, pioppeti e colture legnose pluriennali, occupazione di area demaniale, occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene, cartelli di indicazione fino a 1 mq.

Consorzio di Bonifica, con propria determinazione, ha definito ulteriori categorie di opere soggette a Canone specifico. Rimandando per i dettagli a quanto riportato in allegato A alla presente, trattasi di canoni relativi alle seguenti fattispecie:

- muri di sponda con plinto di fondazione;
- canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio di Bonifica. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima, comunque, non può essere superiore ad anni 19.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo consortile devono presentare a Consorzio di Bonifica la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio di Bonifica;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- sezione trasversale del corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- disegni del manufatto, con particolare riferimento a sezione, pianta e particolari;
- corografia in scala 1:10000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2000;



- aerofotogrammetria in scala 1:2000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La documentazione dovrà essere presentata in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in forma digitale.

Si renderà anche necessario, da parte dell'istante, verificare con opportuni rilievi topografici e/o ispezioni mirate (per tratti coperti o intubati) la correttezza del tracciato evidenziato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate.

La manutenzione dei corsi appartenenti alla Rete di Bonifica viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico consortile, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio e per il relativo parere della sede territoriale di Regione Lombardia.

Le stesse procedure devono essere attivate nel caso di alvei abbandonati e non aventi più alcuna funzione idraulica, per i quali i frontisti vogliono richiedere possibilità di utilizzo del vecchio sedime.

Ai sensi del punto 9 dell'allegato b alla D.G.R. X/883 del 31/10/2013, il Consorzio ha la facoltà di proporre ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio nuove delimitazioni delle



aree demaniali, nel caso si rendesse necessario intervenire con modifiche. Sarà compito della stessa Amministrazione fornire il nulla-osta idraulico, in osservanza della D.G.R. 2176 del 25/07/2014 contenente nuove modalità operative specificate con Decreto n. 7644 del 07/08/2014 della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.



## 9. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Come già specificato al paragrafo precedente, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore o nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Comune o dal Consorzio di Bonifica. Il Comune o il Consorzio rilasciano anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

### 9.1 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Regione Lombardia, nella veste delle sue sedi territoriali, è autorità competente al rilascio di parere relativamente alle quantità scaricabili nei corsi appartenenti al reticolo idrico principale. Per maggiori dettagli e procedure, si rimanda a quanto disposto dall'Ente stesso.

### 9.2 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO MINORE E CONSORTILE

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.T.U.A), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;



- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno  $T = 20$  anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";





- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell’argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene i corsi appartenenti al reticolo idrico minore, al Consorzio di Bonifica per i corsi di competenza consortile, secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d’acqua recettore con tempo di ritorno  $T = 20$  anni.



## 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.



## 11. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in



materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;

- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.



## **CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA**



CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts, e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>A.1 per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>A.2 Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione e degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interalusi.	€ 75,00
Note per	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interalusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,00 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,00 per metro quadro (€ 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile,</p> <p>C.1 ed il canone subirà un aumento: € 8,00 per metro quadro (€ 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>C.2 La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p>	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali.	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>• scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</li> <li>• scarichi esistenti non volanzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: € 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli.</li> </ul> Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro e non oltre 5 anni. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 450,00
Note per S.3	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>0</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 210,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione o di nulla-osta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataggioboschi.servizi.it">http://www.denunciataggioboschi.servizi.it</a>. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 170,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1000,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.000,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 150,00
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	<p>Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	







Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	<p>Al sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.</p> <p>Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

#### Note Generali

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 75,00 o € 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6. I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
9. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.  
Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere.  
Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
10. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
11. **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**



## **ULTERIORI CANONI CONSORTILI DI POLIZIA IDRAULICA**



m) concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio

- fino a ml. 10.00	£. 15.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 7.500/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 4.000/ml.

Nell'ipotesi si realizzassero sull'area strutture sono applicabili le norme di cui ai commi A) e B) del presente atto.

n) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua

- utilizzazioni temporanee	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 100.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 150.000
- utilizzazioni permanenti	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 50.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 75.000